



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Elena Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 724 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012

TRA

M. [redacted] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliata a Treviso, [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

attrice

contro

A. [redacted] S.p.a., difesa e rappresentata dall'avv. Nicola Vascellari, elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio del difensore, via Dall'Oro n.29,

convenuta

CONCLUSIONI: all'udienza del 25 settembre 2014 i procuratori delle parti concludevano come segue:

per l'attrice:

in via principale:

Accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni di cui in narrativa, delle condizioni contrattuali del contratto di leasing n. IC 5067 - oggetto del rapporto tra la parte attrice e la società A. [redacted] S.p.a. - in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle suddette clausole e, conseguentemente, condannare la Società convenuta all'integrale ripetizione delle stesse in favore della società M. [redacted] S.r.l., da quantificarsi in € 125.136,00 oltre le somme che verranno ritenute dovute fino all'effettivo saldo, ovvero in quelle, maggiori o minori



somme che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti;

Condannare la società A- [REDACTED] S.p.a. al risarcimento dei danni patiti, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 c.c., da determinarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese, compensi professionali di lite ed accessori di legge.

per la convenuta:

1) Respingere le domande attoree.

2) Spese rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata da parte attrice non è fondata e deve essere rigettata.

M [REDACTED] s.r.l. sostiene, come indicato nella consulenza di parte dott. [REDACTED] l'applicazione 'occulta' dell'anatocismo a seguito della modalità di ammortamento del mutuo 'alla francese'.

Nella predetta consulenza si cita la nota sentenza n. 113/2008 Tribunale di Bari, nella quale il Giudice ha confuso il tema del tasso effettivo (non indicato in contratto) con quello dell'anatocismo.

Si osserva che si ha interesse composto, rilevante agli effetti dell' art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.

Però la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Il Giudice dott.ssa Fazzini, precedente assegnatario del presente procedimento, ha comunque ammesso la CTU richiesta dall'attrice e il consulente di ufficio, dott.ssa Carrer, nella sua completa e condivisibile consulenza, ha accertato che il contratto di leasing oggetto della controversia non è viziato dall'applicazione di interessi anatocistici in quanto gli interessi indicati in ogni rata del piano di ammortamento sono calcolati unicamente sull'ammontare del capitale (debito residuo) relativo alla rata precedente.

Prive di pregio sono le osservazioni proposte dal CTP di parte attrice: il prof. [REDACTED] fonda, infatti, il suo convincimento sulla sentenza del Tribunale di



Bari, sentenza totalmente isolata nella giurisprudenza di merito, afferma che la società di leasing non avrebbe, nonostante le richieste del CTU fornito il piano di ammortamento, quanto tale piano risulta essere stato depositato dalla società convenuta anteriormente alla consulenza, con la seconda memoria istruttoria, si dilunga a ipotizzare l'applicazione di interessi usurari, questione già esclusa nella perizia di parte del dott. [REDACTED] e non oggetto della domanda.

Si rileva, infine, che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, il CTU ha anche accertato che il tasso di interesse effettivamente applicato non ha mai superato l'ammontare indicato nelle condizioni contrattuali pattuite.

Stante la soccombenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società convenuta e al pagamento delle spese di CTU come già liquidate in data 6 marzo 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta la domanda formulata dalla società M [REDACTED] s.r.l.;
- condanna la società M [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore della A- [REDACTED] s.p.a. delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della società Melinato Impianti s.r.l. le spese di consulenza tecnica di ufficio.

Treviso, 12 gennaio 2015

Il Giudice

Elena Rossi

